

Statuto dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Capo I. Costituzione, scopi e compiti

Articolo 1. – Base legale

L'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (in seguito abbreviata "OTLMV") è una corporazione di diritto pubblico istituita in base agli art. 3 e seguenti della Legge sul Turismo (in seguito abbreviata L-Tur) del 25.06.2014, in vigore dal 01.01.2015 e successive modifiche.

Articolo 2. – Comprensorio, sede e modifiche di natura formale

Art. 2.1. – Comprensorio e sede

Il territorio dell'OTLMV corrisponde a quello dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM), costituito attorno all'agglomerato di Locarno, individuato dal Piano Direttore.

La sede dell'OTLMV è Locarno.

Da un punto di vista organizzativo, il comprensorio è suddiviso in quattro **Aree di Competenza**:

Locarno e Valli comprendente i comuni di:

Ascona, Brione s/Minusio, Brissago, Centovalli, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte.

Vallemaggia comprendente i comuni di:

Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio, Maggia.

Tenero e Valle Verzasca comprendente i comuni di:

Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Tenero-Contra, Verzasca.

Gambarogno comprendente il comune di:

Gambarogno.

Art. 2.2. – Modifiche formali relative ai comuni del comprensorio

Qualora vi fossero modifiche di natura formale (aggregazioni) all'elenco dei comuni appartenenti al comprensorio dell'OTLMV, il presente Statuto sarà aggiornato di conseguenza, senza essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3. – Scopo e compiti

L'OTLMV sviluppa e coordina i prodotti turistici regionali e provvede alla commercializzazione e alla promozione turistica per la regione.

Ha inoltre il compito di promuovere il turismo, inteso come settore economico, nell'ambito del comprensorio.

L'OTLMV ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la regione, aggiornandolo annualmente;
- b) identificare e istituire centri di competenza per i Campi d'attività Strategici;
- c) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel comprensorio;
- d) gestire i marchi turistici regionali;
- e) elaborare e produrre i supporti informativi in forma cartacea ed elettronica;
- f) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- g) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio (L-Tur, Art. 21 cpv. 5) e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali (L-Tur, Art. 24 cpv. 4);
- h) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio, il contributo comunale ed assicurare il versamento all'Agenzia turistica ticinese SA (ATT) della sua quota parte relativa alla tassa di promovimento turistico;
- i) garantire il coordinamento con le altre OTR;
- j) collaborare con l'Ente Regionale di Sviluppo;
- k) curare i rapporti con le associazioni di categoria, i Comuni, i Patriziati e altri attori e rafforzare gli interessi del turismo nel proprio comprensorio;
- l) definire e attuare una propria strategia marketing, in collaborazione con l'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) e/o con le altre organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- m) può valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
- n) può promuovere e sostenere manifestazioni, spettacoli e altre iniziative di interesse turistico anche con il concorso di altri enti;
- o) amministrare il patrimonio dell'OTLMV con riguardo agli interessi turistici della giurisdizione;
- p) può partecipare a società e a Enti che svolgono attività attinenti al turismo;
- q) in relazione ai sussidi L-Tur formula preavvisi in merito ad interventi di natura turistica;
- r) tenere una contabilità chiara e una precisa documentazione statistica sui pernottamenti, sul numero di alberghi e altre strutture di accoglienza attiva, sul numero di letti disponibili e sulla loro occupazione, laddove i dati siano disponibili;
- s) conservare i conteggi mensili trasmessi dai datori di alloggio per almeno 5 anni;
- t) denunciare all'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) le eventuali trasgressioni alle disposizioni di legge e del relativo regolamento di applicazione;
- u) notificare le tassazioni d'ufficio per lettera raccomandata indicando mezzi e termini di ricorso.

L'OTLMV può incaricare l'ATT di svolgere su mandato specifici compiti.

Articolo 4. – Soci

Sono soci di diritto dell'OTLMV i Comuni situati nel comprensorio (rif. Art. 2).

Possono inoltre aderire all'OTLMV altri enti pubblici, persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua.

L'elenco dei soci, comprensivo di nome, cognome e domicilio, rispettivamente ragione sociale e sede, è reso disponibile ai soci che ne facciano domanda formale, indicando lo scopo della richiesta e garantendone l'utilizzo unicamente per il fine dichiarato.

I soci di cui al secondo capoverso perdono tale qualità:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, per la fine dell'anno in corso;
- b) per esclusione, nel caso di inadempienza degli obblighi sociali entro il 30 aprile dell'anno in corso o per altri motivi gravi;
- c) per decesso.

Nel contesto della prima assemblea (assemblea costitutiva) dell'OTLMV, la qualità di socio spetta unicamente a coloro i quali erano soci dei rispettivi enti turistici locali al 31.12.2014.

Capo II. Norme Organizzative

Articolo 5. – Organi dell'OTLMV

Gli organi dell'OTLMV sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) la Direzione
- d) l'Ufficio esterno di revisione dei conti

Articolo 6. – Assemblea

Articolo 6.1. – Composizione

L'Assemblea è costituita dai soci ed è l'organo supremo dell'OTLMV.

Enti pubblici e persone giuridiche possono nominare un solo rappresentante. Nell'Assemblea ogni persona ha diritto unicamente a un voto, quale socio o quale rappresentante di un socio.

Articolo 6.2. – Competenze

L'Assemblea:

- a) approva e modifica lo statuto dell'OTLMV e il regolamento d'organizzazione del Consiglio d'Amministrazione (CdA);
- b) nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione, tenendo conto di un'equa rappresentanza dei comprensori e delle categorie professionali del turismo;
- c) nomina l'ufficio di revisione esterno proposto dal CdA;
- d) approva i conti preventivi e consuntivi.

Art. 6.3. – Frequenza

Art. 6.3.1. – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, entro il 30 giugno, per l'esame del consuntivo, ed entro il 31 dicembre per l'esame del preventivo.

Art. 6.3.2. – Assemblee straordinarie

Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) quando il Consiglio d'Amministrazione lo reputa necessario;
- b) se la convocazione è chiesta da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere presentata per iscritto al Consiglio d'Amministrazione; essa deve essere motivata e indicare gli oggetti da trattare.

Art. 6.4. – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso scritto da inviare ai soci e per mezzo della pubblicazione sul foglio ufficiale almeno quattordici giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e contenere l'elenco delle trattande.

Art. 7. – Funzionamento

Art. 7.1. – Numero legale

L'Assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 7.2. – Diritto di partecipazione

All'Assemblea possono partecipare esclusivamente i soci o i loro rappresentanti (vedi art. 4).

Art. 7.3. – Proposte

Le proposte del Consiglio d'Amministrazione e i rapporti dell'ufficio di revisione esterno dei conti devono essere motivati per iscritto e tenuti a disposizione dei soci durante quattordici giorni prima dell'Assemblea presso gli uffici dell'OTLMV.

Art. 7.4. – Maggioranza e computo dei voti

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi. Gli astenuti non sono computabili.

Art. 7.5. - Interpellanze e nuove proposte

Dopo le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno ogni socio o suo rappresentante ai sensi dell'art. 7.2 può interpellare il Consiglio d'Amministrazione per essere informato su tutto quanto concerne l'attività dell'OTLMV.

Interpellanze e nuove proposte formulate dai soci o dai loro rappresentanti nel corso dell'Assemblea vengono evase nell'Assemblea successiva.

Art. 7.6. – Verbale

Il segretario del Consiglio d'Amministrazione tiene il verbale.

Art. 7.7. – Norme sussidiarie

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della Legge Organica Comunale (LOC) relativi all'Assemblea comunale.

Art. 8. – Consiglio d'Amministrazione

Art. 8.1. – Composizione

Il Consiglio d'Amministrazione (CdA), tenendo conto di un'equa rappresentanza delle categorie professionali del turismo e delle aree di competenza, è composto da 14 membri:

- 8 rappresentanti dell'area di competenza Locarno e Valli
- 2 rappresentanti dell'area di competenza Vallemaggia
- 2 rappresentanti dell'area di competenza Tenero e Valle Verzasca
- 2 rappresentanti dell'area di competenza Gambarogno

Esso resta in carica quattro anni. I suoi membri possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

Art. 8.2. – Competenze

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

Esso ha particolarmente le seguenti competenze:

- a) far eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi generali come pure le relazioni e sottoporli all'Assemblea;
- c) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- d) nominare il segretario;
- e) nominare la Direzione;
- f) nominare le Commissioni e istituire altri organi;
- g) designare i delegati dell'OTLMV all'Assemblea generale dell'ATT, dell'ERS-LVM e di altre società, enti o associazioni;
- h) decidere sull'esclusione dei soci;
- i) decidere se stare in lite, transigere o compromettere;
- j) dotarsi di un regolamento d'organizzazione.

Altri compiti e competenze sono definiti dal regolamento d'organizzazione (Art. 3.2.)

Art. 8.3. – Funzionamento

8.3.1. – Convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente:

- a) quando egli lo reputa necessario;
- b) quando ciò sia richiesto da almeno tre membri.

I membri devono essere convocati personalmente almeno sette giorni prima della seduta.

8.3.2. – Numero legale

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare validamente quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

8.3.3. – Norme sussidiarie

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della LOC relativi al Municipio.

Art. 9. – La Direzione

La Direzione è composta dai quattro Direttori di area, dal Direttore Marketing e dal Direttore Finanziario.

Compiti e competenze sono definiti dal Consiglio d'Amministrazione nel regolamento d'organizzazione della Direzione.

Art. 10. – Ufficio esterno di revisione dei conti

Art. 10.1. – Costituzione

Viene nominato un ufficio di revisione dei conti esterno che rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Deve adempiere i requisiti legali, all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

Art. 10.2. – Competenze

L'ufficio di revisione verifica che la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego del risultato d'esercizio siano conformi alla legge e allo statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e gli fornisce i raggugli di cui abbia bisogno; se così richiesto, anche per iscritto.

Art. 10.3. – Funzionamento

L'ufficio di revisione riferisce per iscritto all'Assemblea generale sul risultato della sua verifica per il tramite del Consiglio d'Amministrazione, al quale consegnerà la propria relazione al più tardi due settimane prima della convocazione.

Esso raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale o il suo rinvio al Consiglio d'Amministrazione.

La relazione menziona il nome delle persone che hanno diretto la verifica e attesta che sono adempiuti i requisiti professionali e d'indipendenza.

Capo III. Finanze

Art. 11. – Finanziamenti

L'OTLMV è finanziata:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promovimento turistico;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato (Art.14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994);
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

Art. 12. – Contributi e quote sociali

I soci sono tenuti a versare le seguenti quote annue determinate dall'Assemblea:

- a) per le persone giuridiche l'importo minimo fissato è di CHF 100.-
- b) per le persone fisiche l'importo minimo fissato è di CHF 50.-

Art. 13. – Patrimonio

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'OTLMV. Essi non rispondono degli obblighi dell'OTLMV.

Capo IV. Norme finali e norme transitorie

Art.14. – Norme transitorie

L'OTLMV subentra agli Enti turistici locali (ETL) del comprensorio e chiuderà gli esercizi 2014.

Attivi e passivi degli Enti turistici locali, in base al bilancio al 31.12.2014, passano alla nuova Organizzazione e costituiscono il suo bilancio d'apertura.

Gli accantonamenti dei singoli Enti turistici locali verranno attribuiti alle rispettive aree di competenza in seno alla nuova Organizzazione.


Art. 15. – Ricorsi

Contro le decisioni degli organi dell'OTLMV è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 38 L-Tur.

Art. 16. – Informazione al Consiglio di Stato

Il presente statuto, come ogni sua modifica, deve essere inoltrato tempestivamente al Consiglio di Stato per conoscenza.

Locarno, 14 dicembre 2022



Aldo Merlini
Presidente



Remo Clerici
Vicepresidente

Elenco degli allegati

Allegato 1 – Definizioni

ATT – Agenzia turistica ticinese SA

CdA – Consiglio d'Amministrazione

ETL – enti turistici locali

LOC – Legge Organica Comunale

L-Tur – Legge sul Turismo

OTLMV – Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

OTR – Organizzazione Turistica Regionale